

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 296 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N. 28

INCENTIVI PER MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE
TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE COOPERATIVE
AGRICOLE E DI CONSORZI DI IMPRESE AGRICO-
LE SINGOLE ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI PER-
SONALE DIRIGENTE.



Approvato dalla C. R. nella seduta
del 26/7/1977

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

RELAZIONE

La cooperazione agricola in Puglia ha registrato in quest'ultimo ventennio un impulso veramente notevole, cui non ha fatto riscontro una sufficiente presenza di quadri dirigenti a livello tecnico ed amministrativo.

Nella maggior parte dei casi le carenze che si manifestano a livello di quadri dirigenti delle cooperative agricole sono dovute alla insostenibilità da parte delle cooperative stesse degli oneri necessari per dotarsi di personale dirigente qualificato.

D'altro canto si osserva che dette carenze si riscontrano sia per le cooperative che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici sia, ed in forma più grave, nei riguardi delle cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni e delle associazioni di imprese agricole.

Il presente d.d.l., prendendo l'avvio da tali considerazioni, intende, da un canto, migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa di quel tipo di cooperazione che si concretizza nella gestione di impianti cooperativi (oleifici cantine sociali, consorzi di cooperative che producono beni e servizi di interesse comune ai propri soci), tipo di cooperazione che in Puglia è sufficientemente diffusa ed affermata, e, contemporaneamente, rimuovere le difficoltà che impediscono l'affermarsi della cooperazione per la conduzione in forma associata dei terreni e l'associazionismo di imprese che vogliono dotarsi di adeguata direzione tecnica.

Il d.d./l. consta di 8 articoli:

L'articolo 1 prevede la concessione alle cooperative che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e ai consorzi di cooperative che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci, di un contributo sulla spesa occorrente per la corresponsione degli assegni fissi al personale dirigente da assumere con contratto della durata minima di tre anni.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

- 2 -

L'articolo 2 stabilisce la misura percentuale del contributo (50% della spesa) e riconosce che lo stesso sarà calcolato sulla base del trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati agricoli e forestali del relativo contratto nazionale di lavoro.

L'articolo 3 estende il beneficio dell'intervento regionale anche alle cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni e alle associazioni di imprese agricole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica.

L'articolo 4 determina la durata del beneficio che viene circoscritta ad un triennio a favore dello stesso beneficiario.

L'articolo 5 afferma il principio della cumulabilità dell'intervento previsto dal d.d.l. con le agevolazioni previste dall'art. 21 della legge 1° giugno 77, n. 285.

L'articolo 6 definisce i requisiti professionali che il personale da assumere deve possedere.

L'articolo 7 detta norme di carattere finanziario.

L'articolo 8 affida l'attuazione dello specifico intervento all'Ente regionale di sviluppo agricolo.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 1

Allo scopo di favorire una efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle cooperative agricole, che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci, la Regione concede un contributo ai predetti organismi che, insufficientemente dotate di personale dirigente idoneo, assumano con contratto della durata minima di tre anni, personale provvisto di titolo di studio o che abbia frequentato, con profitto, corsi di formazione per dirigenti di cooperative o corsi di specializzazione in industrie agrarie.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 2

Il contributo regionale di cui al precedente articolo è commisurato, al 50% della spesa oc corrente per la corresponsione degli assegni fissi a due unità dirigenti, per lo svilgimento di funzioni di carattere tecnico e/o amministrativo.

E' riconosciuto, ai fini della presente legge, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati agricoli e forestali dal relativo contratto nazionale di lavoro.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 3

All'intervento regionale di cui alla presente legge sono ammesse anche le cooperative agricole di conduzione in forma associata dei terreni, nonché le associazioni di imprese agricole singole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica, semprechè le cooperative e le associazioni raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente di azienda.

Il contributo regionale è concesso sulla spesa per una sola unità dedita alla direzione tecnica.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 4

I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi annualmente e possono essere ripetuti per tre anni a favore dello stesso beneficiario.

La Giunta regionale è autorizzata a disporre - con il provvedimento di concessione dell'intervento - una anticipazione pari al 50% del contributo annuale.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 5

Le agevolazioni della presente legge sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 6

Agli effetti della presente legge è ritenuto titolo idoneo per lo svolgimento delle funzioni a carattere tecnico la laurea in Scienze Agrarie o il diploma di perito agrario, nel rispetto delle norme che regolano le rispettive professioni; e per le funzioni a carattere amministrativo-contabili il diploma di laurea conseguito presso Facoltà a contenuto economico-giuridico-amministrativo o il diploma di scuola media superiore.

Il contributo regionale sarà accordato, tuttavia, anche per il caso di assunzioni di personale munito di licenza di scuola media inferiore purchè lo stesso abbia frequentato, con profitto, corsi di specializzazione in materia di cooperative agricole.

Procedi pratica

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 7

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1978 con lo stanziamento recato da apposito capitolo di bilancio denominato: "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e di ^{associazioni} consorzi di imprese agricole singole, attraverso l'assunzione di personale dirigente", il cui importo sarà determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio regionale.

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca

Articolo 8

Con l'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad avviare l'attività istruttoria sulle istanze presentate e ad assentire la concessione delle agevolazioni contributive, riservandosi l'assunzione del formale impegno di spesa entro l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

L'attuazione dello specifico intervento è affidata all'ERSAP il quale la effettuerà sulla base del programma e delle direttive approvate dalla Giunta regionale utilizzando le somme che gli saranno allo scopo corrisposte.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il _____